

**AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI BOCENAGO
PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 e 2020-2021**

LOTTO UNICO

**NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IN PARTE RIPRODUTTIVE E/O
INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI DEL BANDO DI ABILITAZIONE
"Servizi antineve e sgombero neve"**

INDICE:

| | |
|---|--------|
| PARTE I – NORME AMMINISTRATIVE | - 2 - |
| Art. 1 - Definizioni | - 2 - |
| Art. 2 - Preambolo | - 2 - |
| Art. 3 - Oggetto e modalità di erogazione del servizio | - 2 - |
| Art. 4 - Tariffe a ore | - 3 - |
| Art. 5 - Quota fissa per disponibilità mezzi/personale | - 3 - |
| Art. 6 - Immutabilità dei prezzi | - 4 - |
| Art. 7 - IVA | - 4 - |
| Art. 8 - Durata del contratto | - 4 - |
| Art. 9 - Proroga tecnica del contratto | - 4 - |
| Art. 10 - D.D.E. | - 4 - |
| Art. 11 - Ordinativi | - 4 - |
| Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità | - 4 - |
| Art. 13 - Copertura assicurativa e carta di circolazione dei mezzi | - 5 - |
| Art. 14 - Penali | - 6 - |
| Art. 15 - Procedura di contestazione | - 6 - |
| Art. 16 - Pagamento | - 7 - |
| Art. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari | - 7 - |
| Art. 18 - Osservanza del capitolato generale di appalto, della legge provinciale e di particolari disposizioni di legge | - 8 - |
| Art. 19 - Variazioni contrattuali | - 8 - |
| Art. 20 - Cauzione definitiva | - 8 - |
| Art. 21 - Trattamento dei lavoratori | - 9 - |
| Art. 22 - Sicurezza | - 9 - |
| Art. 23 - Divieto di cessione del contratto | - 9 - |
| Art. 24 - Subappalto | - 10 - |
| Art. 25 - Recesso | - 10 - |
| Art. 26 - Risoluzione | - 11 - |
| Art. 27 - Ulteriori cause risolutive | - 12 - |
| Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento | - 13 - |
| Art. 29 - Domicilio dell'appaltatore | - 13 - |
| Art. 30 - Norme di rinvio | - 13 - |
| Art. 31 - Modifiche o integrazioni al capitolato | - 13 - |
| Art. 32 - Trattamento dei dati personali | - 13 - |
| Art. 33 - Spese contrattuali | - 14 - |
| Art. 34 - Foro competente | - 14 - |
| PARTE II – NORME TECNICHE | - 14 - |
| Art. 35 - Definizione del servizio | - 14 - |
| Art. 36 - Obblighi dell'appaltatore | - 14 - |
| Art. 37 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore | - 15 - |
| Art. 38 - Quota fissa e dotazione minima di mezzi | - 15 - |

PARTE I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Definizioni

1. I termini indicati nel presente capitolato Speciale d'Appalto hanno il significato di seguito specificato:

- **Stazione appaltante, Amministrazione, Ente o Comune:** Comune di Bocenago, via A. Ferrazza, n. 54 – 38080 BOCENAGO (TN). Responsabile del procedimento e D.D.E.: geom. Giorgio Riccadonna (tel. 0465.804503 - fax. 0465.670459 – mail tecnico.strembo@comuni.infotn.it);
- **Ditta aggiudicataria, Appaltatore o Prestatore di servizi:** l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente Capitolato, obbligandosi a quanto previsto nello stesso.

Art. 2 - Preambolo

1. L'esecuzione degli appalti di servizi disciplinati nel presente Capitolato garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalla legge, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Nell'esecuzione degli appalti ciascun aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Art. 3 - Oggetto e modalità di erogazione del servizio

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di sgombero neve secondo le specifiche di cui alle norme tecniche del presente capitolato. Il servizio prevede anche l'asporto della neve.

2. Il servizio di sgombero neve, con eventuale spargimento di sale, dovrà essere effettuato, secondo le indicazioni che potranno essere impartite dai competenti uffici comunali, con tempestività, dopo ogni nevicata, provvedendo ad ammassare la neve in zone marginali indicate dall'Amministrazione, in modo da evitare la formazione di ghiaccio e rendere al più presto agibili gli spazi adibiti al transito di persone e/o veicoli, indi le superfici a parcheggio. In particolare le zone di transito pedonale dovranno essere ripulite, compatibilmente con gli eventi atmosferici, entro le ore 7.00 di mattina. Il servizio comprende il carico, il trasporto dei cumuli di neve e lo smaltimento della stessa.

Comprende:

1. asporto della neve, comprensivo di pulizia negli abitati lungo le **strade, piazze e aree** come evidenziate nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque di tutte le proprietà pubbliche site nell'abitato.

Sgombero neve dai **parcheggi e aree di manovra, piazze, camminamenti, cimiteri**, ecc.. attorno e accessi alla **Chiesa** e al **cimitero**, dei percorsi e degli spazi di accesso alle **isole ecologiche** e dei **cassonetti per le raccolte differenziate**, nel tratto di strada provinciale all'interno del centro abitato porfidata, dello spazio antistante le **pensiline fermata bus** nonché i relativi accessi, degli spazi attorno ai **lavatoi dove accessibile dalla fresa o dalla minipala**, ecc..

La prestazione è comprensiva dello sgombero neve dalle piazze e dalle vie principali e fino a filo cordonate e/o muretti latistanti la carreggiata stradale

nonché degli incroci, **il carico, il trasporto dei cumuli di neve e lo smaltimento;**

2. **sgombero delle strade** negli abitati in caso di deboli precipitazioni o altre eventuali necessità da eseguirsi su ordine dell'Amministrazione lungo le strade, piazze e aree come evidenziate nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque di tutte le proprietà pubbliche site nell'abitato;
3. **sgombero neve dai marciapiedi e dai percorsi pedonali** lungo la strada statale, provinciale e comunali e delle aree e dei viali adiacenti alle Chiese, dei viali di accesso del Cimitero, dei percorsi di accesso alle pensiline dei bus, alle isole ecologiche, nonché delle scale, gradinate, degli scivoli normali e per disabili di accesso degli edifici e di quelli siti nelle piazze, lungo i percorsi e/o di collegamento tra spazi pubblici.

Quanto sopra risulta meglio evidenziato nella **planimetria** delle priorità colorata, allegata alla lettera di invito alla gara e depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Si prescrive che lo sgombero neve eseguito sui viali porfidati, sulle aree adiacenti alle chiese, sui marciapiedi e lungo le strade di larghezza ridotta venga svolto mediante l'utilizzo di minipale o frese da neve o a mano in modo da evitare danneggiamenti ai manufatti ed alla pavimentazione, o comunque, con l'ausilio di mezzi adatti allo scopo e alle caratteristiche dei siti.

L'elenco di cui sopra è, comunque, di massima, in quanto l'Amministrazione si riserva di aggiungere o togliere determinate aree.

Si evidenzia che la Ditta affidataria, su specifica richiesta dell'Amministrazione e qualora necessario, dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire oltre a quanto evidenziato nel capitolato e nella planimetria, il servizio di pulizia, sgombero neve, per una quantità massima pari al 5% delle quantità lineari e di superficie previste in cartografia.

Art. 4 - Tariffe a ore

1. Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio (a caldo) s'intenderà corrisposto per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni indicate nelle voci dell'offerta economica. Nel prezzo del noleggio s'intendono compresi il prezzo del carburante, del manovratore ed ogni altro onere occorrente per l'impiego stabilito.
2. Il prezzo sarà remunerativo anche del costo della manodopera (spalatori) ottenuto in applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell'utile di impresa, comprendente anche l'onere relativo alla sicurezza, alla posa in opera della eventuale necessaria segnaletica.
3. L'importo contrattuale è pari all'offerta dell'impresa Aggiudicataria, oltre all'IVA nella misura di legge.

Art. 5 - Quota fissa per disponibilità mezzi/personale

1. Al fine di garantire al Comune la disponibilità in efficienza dei mezzi, delle attrezzature e del personale adibiti al servizio sarà corrisposta all'appaltatore una quota fissa pari ad € 2.500,00 + IVA, a scalare, qualunque sia l'andamento meteorico stagionale.

Art. 6 - Immutabilità dei prezzi

1. I prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.
2. I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalle ditte in base a calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo.
3. La ditta aggiudicataria non ha pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia la causa.

Art. 7 - IVA

1. I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta è formulata al netto dell'I.V.A.

Art. 8 - Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di due stagioni invernali e precisamente stagione invernale 2019-2020 e 2020-2021.
2. La durata della stagione invernale è di norma fissata dal 01 novembre al 30 aprile successivo, salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche e climatiche eccezionali che dovessero richiedere l'intervento prima del termine iniziale o dopo il termine finale del periodo sopra indicato.
3. In caso di necessità è prevista la copertura del servizio 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto di cui sopra.
4. In caso di scadenza anticipata del contratto, la Ditta aggiudicataria, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta aggiudicataria.

Art. 9 - Proroga tecnica del contratto

1. Per comprovate ragioni tecniche, il contratto potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo complessivamente non superiore ad una stagione invernale.
2. Richiesta la proroga contrattuale dall'amministrazione appaltante, la controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 - D.D.E.

1. Direttore dell'esecuzione (di seguito D.D.E.) per la presente fornitura è stato individuato il responsabile del Procedimento pro tempore geom. Giorgio Riccadonna.

Art. 11 - Ordinativi

1. La ditta aggiudicataria riceve gli ordinativi per iscritto o in alternativa telefonicamente, anche via e-mail dall'Amministrazione, anche a mezzo fax, e deve iniziare il servizio non oltre il termine di 1 ora dalla data di ricezione dell'ordinativo. Nel caso di chiamata in orario notturno ovvero in giornata festiva, l'ordine sarà effettuato telefonicamente e sarà regolarizzato il primo giorno utile successivo lavorativo.
3. Nessun fatto o avvenimento può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nella prestazioni del servizio, salvo comprovata causa di forza maggiore.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità

1. Sono a totale carico dell'appaltatore:

a) L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di detti mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il relativo personale incaricato.

b) La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione del servizio, dipendenti anche da cause di forza maggiore.

c) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando indenne l'Amministrazione comunale ed il suo personale.

d) Ogni onere necessario per garantire l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate.

2. Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai competenti uffici comunali per i provvedimenti del caso.

3. Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, l'Appaltatore mette a disposizione del Comune:

- un numero di fax;
- un numero di telefono cellulare del responsabile del servizio per l'Appaltatore;
- una casella di posta elettronica del responsabile e del soggetto in reperibilità;
- un numero di telefono cellulare ed il nominativo di soggetto in reperibilità per un periodo di 12 ore, dalle 19,30 di un giorno alle 7,30 di quello successivo.

4. Durante l'effettuazione delle operazioni di sgombero neve sulle aree comunali oggetto del presente appalto è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di effettuare lo stesso servizio su aree private; tale servizio potrà essere svolto soltanto ad avvenuta ultimazione delle operazioni sulle aree comunali. In caso di violazione del suddetto divieto non sarà corrisposto alcun compenso per l'intera giornata oggetto di contestazione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 15 del presente capitolato.

Art. 13 – Copertura assicurativa e carta di circolazione dei mezzi

1. L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento che la stessa Amministrazione ovvero terzi dovessero avanzare per danni derivanti da vizi dei mezzi o dalla mancata e/o non corretta esecuzione dei servizi, ovvero dalla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie; a tal fine la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare prima dell'inizio del servizio, polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compreso il Comune.

2. La polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) dovrà avere durata corrispondente a quella dell'appalto, con i seguenti massimali:

- €. 3.000.000,00 per sinistro;
- €. 3.000.000,00 per persona;
- €. 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

3. La polizza suddetta dovrà essere depositata in Comune in copia (unitamente alla quietanza di pagamento dei premi), alla data di perfezionamento del contratto di appalto, ovvero nel caso di consegna anticipata alla data del relativo verbale, pena, la decadenza dall'aggiudicazione. La polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa dei mezzi impiegati verso i terzi e altre proprietà, comprensiva anche dei danni arrecati dall'uso di eventuali accessori.

4. Per la Polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) dei mezzi impiegati dovrà essere prevista apposita estensione per il servizio di "sgombero neve" con massimale minimo di €. 6.000.000,00. Copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio dovranno essere depositate in comune entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I mezzi dovranno essere omologati da parte della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm. Considerando che i mezzi che circolano sulle strade innevate, ai sensi dell'art. 38 del DPR 495/1992 sono considerati veicoli operativi e che per gli stessi è necessaria una regolare autorizzazione ad operare sulle strade comunali ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada, si precisa che l'affido dell'incarico di sgombero neve costituisce anche autorizzazione ad operare. Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riguardo ai dispositivi di visibilità diurna e notturna, supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

6. La carta di circolazione dei mezzi da impiegarsi nelle operazioni di sgombero neve dovrà essere aggiornata per l'installazione di lame sgombraneve.

7. I mezzi interessati dovranno essere autorizzati al trasporto cose per conto terzi oppure al trasporto cose per conto proprio; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà essere impresa edile e stradale, movimento terra o attività affini, nonché essere iscritta (o avere in corso l'iscrizione) alla C.C.I.A.A. anche per l'attività complementare di "lavori di sgombero neve".

8. In caso di effettuazione del servizio di sgombero neve mediante trattoria agricola, la carta di circolazione dovrà riportare l'omologazione a poter agganciare, in uso temporaneo, la lama sgombraneve. Sul trattore agricolo dovrà inoltre essere verificata la corretta installazione del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

9. Tutti i mezzi dovranno essere omologati, revisionati, e comunque in regola per la circolazione stradale. La aggiudicataria sarà responsabile dell'efficienza e del rispetto delle norme d'uso dei mezzi e delle attrezzature impiegate per il servizio.

Art. 14 – Penali

1. In caso di ritardo sarà applicata dal Comune alla ditta aggiudicataria, per ogni ora di ritardo, una penale pari allo 0,1% dell'importo di contratto.

2. Resta inteso che l'importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto per grave inadempimento.

3. L'Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 15 – Procedura di contestazione

1. Gli importi delle penali saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà 3 (tre) giorni interi naturali e consecutivi per contro dedurre a quanto comunicato. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

Art. 16 - Pagamento

1. La liquidazione della “quota fissa” per l’impegno dei mezzi, delle attrezzature, e del personale di cui all’art. 5 del presente Capitolato avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, al termine di ciascuna stagione invernale.
2. Il pagamento degli interventi effettuati durante ciascuna stagione invernale avverrà in un’unica soluzione al termine della stagione stessa dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito dell’infruttuoso spirare dei termini per presentare richieste risarcitorie connesse al servizio, previsti in apposito avviso pubblicato all’Albo pretorio telematico.
3. Di regola la liquidazione avverrà a seguito di tacitazione di ogni eventuale pretesa risarcitoria per danni connesse al servizio.
4. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento dell’infruttuoso spirare dei termini previsti nell’avviso di cui al comma 2 ovvero a seguito di tacitazione di eventuali pretese risarcitorie di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L’aggiudicatario dovrà emettere nei confronti dell’Amministrazione fattura elettronica (art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007), firmata con firma digitale e trasmessa mediante il sistema di interscambio secondo le regole tecniche contenute nel DM. 55/2013, riportando obbligatoriamente, ove presenti, i seguenti elementi, recati nell’ordine di acquisto (O.D.A.):
<CodiceDestinatario> UFNUBY - <CodiceCIG> █████ - <CodiceCUP> non presente █████ -
<DatiOrdineAcquisto> (codice O.D.A) █████
6. Il pagamento sarà subordinato all’acquisizione di regolare DURC dell’Aggiudicatario.
7. Il pagamento, qualora di ammontare complessivo pari o superiore ad € 10.000,00, ai sensi del Decreto 18.01.2008 n° 40, sarà altresì subordinato all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
8. I termini di pagamento, in deroga al comma 4 del presente articolo, saranno sospesi dal 15 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, a causa delle chiusure contabili.
9. L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi di mora per le sospensioni dei pagamenti di cui ai commi che precedono del presente articolo.

Art. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
2. L’Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, della L. 13.08.2010, n. 136, s’impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le Società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato saranno comunicati alla stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro sette giorni dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato.
3. L’inadempimento degli obblighi da parte del Aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 6 della L. 13.08.2010, n. 136, l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.P.A.
4. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

5. L'Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni; in difetto, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per gli intervenuti pagamenti.

Art. 18 – Osservanza del capitolato generale di appalto, della legge provinciale e di particolari disposizioni di legge

1. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione.

2. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/1995 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al D.Lgs. 195/2006 ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 19 – Variazioni contrattuali

1. Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, può apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle suddette disposizioni.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 20 - Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di costituire a favore del Comune una garanzia denominata 'garanzia definitiva', a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società, di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **Tale garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del Contratto al netto dell'IVA.**

2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno patito. La garanzia è costituita altresì a tutela del pagamento di eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine, il rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dal Comune al posto dell'Appaltatore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant'altro dovuto dall'Appaltatore a norma di legge, regolamento

o contratto. Rimane salva per il Comune la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno patito.

3. La fideiussione deve espressamente prevedere:

- > la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C.;
- > la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.: nonché, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta del Comune.

4. Trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

5. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte l'Appaltatore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall'escussione o dal momento in cui è venuta meno.

6. Il Comune può inoltre chiedere l'incremento della garanzia in caso di variazioni in aumento dell'importo del Contratto. In caso di inottemperanza, il Comune potrà reintegrarla e/o incrementarla a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore oppure risolvere il Contratto

7. In caso di mancata costituzione della garanzia sopra descritta al momento della formalizzazione del Contratto, il Comune avrà la facoltà di revocare l'affidamento, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

8. La cauzione prestata ha efficacia fino ad espressa autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Comune sulla base di dichiarazione liberatoria del DDE. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo

Art. 21 – Trattamento dei lavoratori

1. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di maggior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Aggiudicatario contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare il Piano Operativo della Sicurezza.

2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di consegnare all'amministrazione prima dell'inizio delle operazioni, le dichiarazioni e i documenti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

3. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo, o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione.

4. Per l'affidamento del servizio in argomento è stato redatto DUVRI parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 24 – Subappalto

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune, e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune e l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annulla l'autorizzazione al subappalto.

12. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

Art. 25 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'appaltatore, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

4. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta dell'Amministrazione, alla restituzione dei beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'Amministrazione può recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

Art. 26 – Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'appaltatore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei beni forniti rispetto a quanto indicato nel catalogo, nonché nello specifico Capitolato;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;

e) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione di appartenenza del Comune per violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;

2. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione del Contratto, l'appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura dei beni a favore del Comune.

Art. 27 - Ulteriori cause risolutive

1. Il contratto di appalto è risolutivamente condizionato all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione comportanti la sanzione accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.

2. Il contratto di appalto è altresì risolutivamente condizionato all'esito negativo del controllo di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione rese dall'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzioni continuata e periodica e la stazione appaltante avrà diritto ad incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale danno patito.

3. Il contratto di appalto è risolutivamente condizionato alla comunicazione da parte del Commissariato del Governo/Prefettura, di informazioni interdittive sulla ditta aggiudicataria di cui al D.Lgs. 159/2011.

4. Il contratto di appalto, in esecuzione dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi di convenzione CONSIP Spa contenente condizioni economiche di maggior favore per la stazione appaltante. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i propri prezzi a quelli più convenienti della convenzione di Consip spa.

5. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

6. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

7. Nei casi di cui ai commi 5) e 6) del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

8. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, ove possibile mediante escussione della cauzione, senza che il fornitore abbia diritto a rivalsa alcuna. In ogni caso, resta fermo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del maggior danno patito.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 di data 13.10.2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente.
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice di comportamento”.
3. Con apposita comunicazione trasmessa all’impresa affidataria dell’appalto viene fornita indicazione dell’indirizzo url del sito dell’Ente in cui il menzionato “Codice di comportamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 29 – Domicilio dell’appaltatore

1. Nel contratto d’appalto l’appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio del DDE, ovvero presso gli uffici del Comune. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal DDE o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.)
2. L’appaltatore che non conduce personalmente il servizio ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per l’appalto in epigrafe trovano applicazione le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto norme amministrative e tecniche in parte riprodotte e/o integrative delle predette condizioni del bando di abilitazione denominato “SERVIZI ANTINEVE E SGOMBERO NEVE” di A.P.A.C. - Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia Autonoma di Trento pubblicate sul relativo sito web.
2. In caso di contrasto fra le disposizioni recate nei documenti facenti parte del bando di abilitazione denominato “SERVIZI ANTINEVE E SGOMBERO NEVE” e le disposizioni recate nel presente capitolato e nel disciplinare predisposti dalla Stazione appaltante, si conviene che queste ultime prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.

Art. 31 - Modifiche o integrazioni al capitolato

1. Qualunque integrazione o modifica del presente capitolato dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della presente e di essere a conoscenza dei diritti che spettanti in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.
2. La stazione appaltante tratta i dati relativi alla presente e all’esecuzione della stessa in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare le per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l’analisi

degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Le parti s'impegnano al trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. Il verbale di aggiudicazione non avrà valore di contratto e tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto saranno poste a carico della ditta Aggiudicataria.

2. Il vincolo contrattuale tra Comune e Appaltatore sorge al momento della formalizzazione del Contratto o della conferma/accettazione dell'OdA da parte dell'Appaltatore.

Art. 34 – Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E' esclusa la clausola arbitrale.

PARTE II – NORME TECNICHE

-°-

Art. 35 – Definizione del servizio

Il servizio pulizia e sgombero neve è unico e omnicomprensivo.

Esso comprende i presenti servizi misurati ad ore:

- a. Pulizia eseguita a mano;
- b. Impiego di pala meccanica con potenza ≥ 60 kW;
- c. Impiego di pala meccanica con potenza < 60 kW;
- d. Impiego autocarro;
- e. Impiego di mini-pala;
- f. Impiego di macchina fresa-neve.

Si prescrive che lo sgombero neve eseguito sui viali porfidati, lungo le strade di larghezza ridotta e sui marciapiedi, venga eseguito esclusivamente mediante l'utilizzo di minipala o frese da neve, in modo da evitare danneggiamenti ai manufatti ed alla pavimentazione, o comunque, con l'ausilio di mezzi adatti allo scopo e alle caratteristiche dei siti.

Art. 36 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore del servizio è obbligato ad intervenire ogni qualvolta il manto nevoso raggiunga lo spessore di **cm 5** (cinque) durante le precipitazioni diurne e di cm 10 (dieci) durante le precipitazioni notturne o, comunque, a richiesta dell'Amministrazione secondo le modalità contenute nel presente disciplinare. In caso di nevicata notturna il servizio dovrà essere garantito entro le **ore 7.00** del mattino. **La neve non dovrà mai essere depositata in orti, prati o giardini di proprietà privata**, salvo assenso degli stessi espresso direttamente nei confronti dell'appaltatore. L'Appaltatore dovrà consegnare manualmente o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica presso l'Ufficio Tecnico, tassativamente entro le ventiquattro ore successive alla partecipazione, copia di apposito rapportino dal quale risulti il tipo di prestazione eseguita. Il rapportino che indica i servizi svolti dovrà essere debitamente **sottofirmato dall'assessore competente o da un operaio comunale o da un tecnico comunale.**

Il Comune di Bocenago non liquiderà alla ditta affidataria compensi relativi a prestazioni rese nell'ambito del servizio per le quali non sia stato redatto il rapportino di cui sopra.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dotare, a proprie cure e spese, i mezzi degli appaltatori di sistema di rilevazione satellitare GPS, al fine di monitorare percorsi e tempi dello svolgimento del servizio. In tal caso resta a carico dell'appaltatore la predisposizione di una presa di corrente 12 V sul mezzo.

Art. 37 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore si assume l'obbligo di riparare a propria cura e spese i danni causati nell'espletamento del servizio. In tal senso la liquidazione finale del compenso avverrà soltanto ad avvenuta riparazione dei danni arrecati alle proprietà, sia comunali che private.

Art. 38 – Quota fissa e dotazione minima di mezzi

La quota fissa è stabilita in € 2.500,00 a stagione, importo soggetto a ribasso, a scalare. A tale scopo l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità in ogni momento dei seguenti mezzi minimali:

- n°1 pala gommata con benna priva di denti, intercambiabile con pala sgombra-neve.
- n°1 autocarro trasporto neve circa 10 mc, allestito con catene da neve;
- n°1 automezzo idoneo a sgomberare dalla neve i percorsi pedonali, dotato di benna priva di denti, fresa neve con camino allungabile o equivalente;

La Ditta appaltatrice dovrà avere in carico e mettere a disposizione del servizio di sgombero neve contemporaneamente almeno 2 operatori.

La ditta dovrà garantire con proprio personale in caso di abbondanti nevicate, la rotazione e turnazione del personale al fine di garantire il costante servizio nel periodo della nevicata su tutti i mezzi impiegati allo sgombero neve.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Fornitore dichiara di aver compreso ed accettare integralmente ed espressamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,35, 36, 37, 38 del presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

in Gestione Associata Obbligatoria
– Ambito 8.3 – Giudicarie –
geom. Giorgio Riccadonna
(documento firmato digitalmente)